



"COMITATO SAN ROCCO"

## STATUTO



### Art. 1 Costituzione e scopi

E' costituito in Villafranca di Verona il "COMITATO SAN ROCCO" avente lo scopo di promuovere lo sviluppo socio culturale della zona e coordinare le varie iniziative quali manifestazioni culturali, religiose, sportive, festeggiamenti e gite.

Il Comitato non ha fini di lucro e si mantiene completamente estraneo a questioni di carattere politico, razziale.

E' fatto comunque divieto di distribuire in qualsiasi forma gli utili ai soci durante l'intera vita dell'associazione.

Il Comitato attua le sue finalità con provanti di iniziative promosse dal Comitato stesso nell'ambito delle proprie attività istituzionali, donazioni, lasciti, contributi e elargizioni di enti e privati.

Il recapito è nel Comune di Villafranca di Verona.

### Art. 2 Soci


I soci si distinguono in;

- Sostenitori
- Ordinar!
- Onorari

I Soci sostenitori sono coloro che concorrono a potenziare economicamente l'organizzazione del Comitato.

I Soci ordinar! sono coloro che prendono parte alle attività del Comitato, Sono soci coloro che abitano all'interno della "zona di San Rocco" e comunque chi vuole partecipare nel rispetto dello Statuto; zona che verrà definita dalla Parrocchia di SS. Pietro e Paolo di Villafranca e che potrà essere cambiata dalla Parrocchia stessa dopo aver sentito il Comitato.





I soci onorari sono quelli che hanno portato particolari benefici al Comitato.

L'ammissione al Comitato è subordinata all'accettazione senza riserve del presente Statuto.

La qualifica di Soci si perde per trasferimento della residenza del Socio o per dimissioni del Socio presentate per iscritto.

### **Art. 3 L'Assemblea Generale**

E' l'organo sovrano del Comitato; è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e, comunque, ogni volta che il consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. E' presieduta dal presidente o in sua assenza dal Vice presidente o altro designato in Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata con avviso affisso in bacheca, valido per tutti i Soci, almeno 10 giorni prima della data fissata. L'Assemblea generale è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti, comunque non inferiore al numero dei componenti il Consiglio Direttivo.


L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni, in caso di parità di voti, è decisivo quello del Presidente. Per ogni convocazione viene redatto un verbale il quale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere. Detto verbale sarà a disposizione dei soci che ne faranno richiesta.

Alle cariche sociali possono essere eletti i Soci di età non inferiore ai 18 anni.

### **Art. 4 II Consiglio Direttivo**

E' l'organo esecutivo del Comitato. Esso è composto da un minimo di 3 membri ed un massimo di 20. Nell'ambito del Consiglio Direttivo viene eletto un Vice Presidente, un Segretario - Tesoriere. Fa parte di diritto il parroco pro-tempore della Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Villafranca.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. A titolo esemplificativo il Consiglio Direttivo stabilisce i programmi di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,



fissa la data dell'Assemblea annuale, redige il bilancio consuntivo e preventivo, predispone la relazione dell'attività. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengono a mancare i 2/3 dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte all'anno oppure ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario. Delibera a maggioranza dei presenti. Dura in carica 3 anni.

Le cariche associative sono a titolo gratuito. E' incompatibile la qualità di associato con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con l'associazione. Le eventuali prestazioni saranno svolte dagli associati al solo fine di contribuire alla regolare vita del Comitato.

#### **Art. 5 Il Presidente**

E' nominato dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto ed a maggioranza dei presenti. Egli ha la rappresentanza legale del Comitato, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento dell'attività, adotta quei provvedimenti a carattere di urgenza con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo.

#### **Art. 6 Il Vice Presidente**

E' nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno su proposta del Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento o delega, esercitandone le funzioni.

#### **Art. 7 Il Segretario-Tesoriere**

E' nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno su proposta del Presidente. Redige il verbale delle riunioni, segue le scritture contabili e la tesoreria.



### **Art. 8 Il patrimonio**

del Comitato è costituito da eventuali contributi dei soci, di privati o enti pubblici, ricavi da manifestazioni e da eventuali beni di proprietà del Comitato. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra gli associati, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. L'anno associativo va dal 01.01 al 31.12. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, all'approvazione dell'Assemblea.

### **Art. 9 Le modifiche allo Statuto**

Possono essere apportate soltanto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo con la maggioranza dei presenti.

### **Art. 10 Il Rendiconto**

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

In merito alla pubblicità del rendiconto verso i soci, lo stesso verrà presentato e commentato nell'apposita assemblea dopodiché sarà a disposizione dei soci presso la segreteria dell'Associazione.

Il rendiconto dovrà evidenziare l'entità delle entrate e delle uscite relative alla gestione evidenziando il saldo positivo o negativo della stessa.

I criteri di appostazione delle varie voci di spesa e di entrata dovranno rispettare i relativi documenti da cui le stesse traggono origine.

Nel rendiconto annuale si dovranno evidenziare esclusivamente le entrate e le uscite "effettivamente sostenute" facendo riferimento al principio di cassa.

### **Art. 11 La Disciplina uniforme del rapporto associativo**

L'Associazione garantisce la libera eleggibilità degli organi amministrativi.

Viene garantito sia il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532 c.2 Cod.

DIC 2009

Civ. nonché la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti.

### **Art. 12 Divieto di distribuzione di utili**

L'Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, salvo il caso in cui la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, c.190, della L. 23.12.1996, n.662, qualora ne ricorra l'obbligo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 13 Lo scioglimento**

Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall'Assemblea Generale straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. L'assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto alla parrocchia SS. Pietro e Paolo di Villafranca di Verona o ad altre associazioni aventi la medesima finalità.

### **Art. 14 Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazione. (Legge 266/91, Leggi Regionali, Statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.).

Villafranca di Verona, 10 novembre 2009



Reg. Tribunale di Verona - Ufficio di Tutela Consumatori  
Sede: Via S. Pietro 11, 37069 Villafranca di Verona (VR)  
Tel. 0445/461111 - Fax 0445/461112  
E-mail: [ufficioditutelacomb@comune.villafranca-verona.it](mailto:ufficioditutelacomb@comune.villafranca-verona.it)  
17315  
Il Presidente  
Daniela Comparin

Il Presidente

*[Handwritten signature]*